



IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

Nel testo qui riportato, vengono evidenziate le modifiche apportate dal **DM 3 agosto 2023, n.268** al DM 31 luglio 2017, n.341 recante “Disposizioni applicative in materia di contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva di cui all’articolo 27 della legge 14 novembre 2016, n. 220” (decreto in precedenza modificato anche dal DM 10 agosto 2020, n.399).

Il medesimo testo è stato realizzato esclusivamente per facilitare l’utente nella lettura e nella comprensione dell’articolato. Non ha pertanto valore giuridico e riveste carattere meramente documentale.

Disposizioni applicative in materia di contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva di cui all’articolo 27 della legge 14 novembre 2016, n. 220

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell’articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89”;

VISTO il decreto ministeriale 27 novembre 2014, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante “Disciplina del cinema e dell’audiovisivo”;

VISTO in particolare l’articolo 27 della legge n. 220 del 2016, che prevede i contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva;

VISTO l’articolo 27, comma 4, della legge n. 220 del 2016, che prevede che con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, acquisiti il parere della Conferenza unificata e il parere del Consiglio superiore, sono individuate le specifiche tipologie di attività ammesse, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e sono ripartite le risorse disponibili fra le varie finalità indicate nel medesimo articolo 27;

VISTO l’articolo 10, comma 1, lettere f), g), h) i) e m), della legge n. 220 del 2016;

VISTO l’articolo 12, comma 3, della legge n. 220 del 2016, che prevede che le disposizioni tecniche applicative degli incentivi e dei contributi previsti nel Capo III della medesima legge, adottate, con decreti del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del medesimo Ministro, sono determinate nel rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato stabilite dall’Unione europea e che le medesime disposizioni:

- perseguono gli obiettivi dello sviluppo, della crescita e



IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
dell'internazionalizzazione delle imprese;

- incentivano la nascita e la crescita di nuovi autori e di nuove imprese;
- incoraggiano l'innovazione tecnologica e manageriale;
- favoriscono modelli avanzati di gestione e politiche commerciali evolute;
- promuovono il merito, il mercato e la concorrenza;

VISTO l'articolo 12, comma 4, della legge n. 220 del 2016, che stabilisce che le disposizioni tecniche applicative degli incentivi e dei contributi prevedono:

- a) che il riconoscimento degli incentivi e dei contributi sia subordinato al rispetto di ulteriori condizioni, con riferimento ai soggetti richiedenti e ai rapporti negoziali inerenti l'ideazione, la scrittura, lo sviluppo, la produzione, la distribuzione, la diffusione, la promozione e la valorizzazione economica delle opere ammesse a incentivi e a contributi, nonché alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, con particolare riferimento all'uso di sottotitoli e audiodescrizione;
- b) in considerazione anche delle risorse disponibili, l'esclusione, ovvero una diversa intensità d'aiuto, di uno o più degli incentivi e contributi previsti dal Capo III della medesima legge nei confronti delle imprese non indipendenti ovvero nei confronti di imprese non europee;

VISTO l'articolo 12, comma 6, della legge n. 220 del 2016, che prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti recanti le disposizioni applicative degli incentivi e dei contributi previsti dalla medesima legge, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo predisporre e trasmettere alle Camere, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione degli interventi di cui alla medesima legge, con particolare riferimento all'impatto economico, industriale e occupazionale e all'efficacia delle agevolazioni tributarie ivi previste, comprensiva di una valutazione delle politiche di sostegno del settore cinematografico e audiovisivo mediante incentivi tributari;

VISTO l'articolo 37 della legge n. 220 del 2016, che prevede che le modalità di controllo e i casi di revoca e decadenza dei contributi sono stabiliti nei relativi decreti attuativi e che, in caso di dichiarazioni mendaci o di falsa documentazione prodotta in sede di istanza per il riconoscimento dei contributi, oltre alla revoca del contributo concesso e alla sua intera restituzione, è disposta l'esclusione dai medesimi contributi, per cinque anni, del beneficiario nonché di ogni altra impresa che comprenda soci, amministratori e legali rappresentanti di un'impresa esclusa ai sensi del medesimo comma;

VISTA la comunicazione della Commissione europea del 15 novembre 2013 (2013/C 332/01) sugli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive;

VISTO il Regolamento n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, e in particolare gli articoli 4 e 53, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

VISTO il decreto ministeriale 6 marzo 2017 di nomina del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo;



IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2017, emanato in attuazione dell'articolo 13, comma 4, della legge n. 220 del 2016, recante "Modalità di gestione del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo";

VISTO il decreto ministeriale del 13 luglio 2017, di riparto del "Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo" per l'anno 2017, e in particolare l'articolo 1, lettera c), che prevede l'importo di "euro 40.000.000 per i contributi alle attività di promozione cinematografica ed audiovisiva di cui all'articolo 27 della medesima legge, da ripartire successivamente con il decreto o i decreti ivi previsti", e lettera d), che prevede l'importo di "euro 12.000.000 per le finalità previste dall'articolo 27, comma 1, lettera i) della legge n. 220 del 2016, da ripartire successivamente con il decreto o i decreti ivi previsti";

ACQUISITO il parere del Consiglio Superiore del cinema e dell'audiovisivo, espresso in data 5 giugno 2017;

ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 espresso nella seduta del 27 luglio 2017;

DECRETA

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. Il presente decreto individua le specifiche tipologie di attività di cui all'articolo 27 della legge n. 220 del 2016 e definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per promuovere lo sviluppo della cultura cinematografica e audiovisiva.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni contenute nella legge n. 220 del 2016 e le ulteriori specificazioni contenute nei decreti di attuazione della medesima legge.
2. Ai sensi del presente decreto, si intende per:
 - a) «Ministro» e «Ministero»: rispettivamente il Ministro e il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;
 - b) «DG Cinema e audiovisivo»: la Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;
 - c) «Consiglio superiore»: il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, previsto all'articolo 11 della legge n. 220 del 2016;



IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

- d) «festival cinematografico e audiovisivo»: manifestazione culturale nel campo cinematografico ovvero audiovisivo rivolta al pubblico, con ingresso a titolo oneroso ovvero gratuito, e caratterizzata da finalità di ricerca, originalità, promozione delle opere cinematografiche e audiovisive dei talenti, nazionali ed internazionali, realizzata con cadenza periodica, limitata nel tempo, e che preveda lo svolgimento di un concorso, la conseguente attribuzione di almeno un premio da parte di apposite giurie e la realizzazione di almeno un catalogo in formato cartaceo o digitale contenente l'illustrazione e descrizione delle opere e dei talenti oggetto della manifestazione;
- e) «rassegna cinematografica o audiovisiva»: una manifestazione rivolta al pubblico, con ingresso a titolo oneroso ovvero gratuito, nel campo cinematografico e audiovisivo, anche a carattere non periodico, caratterizzata da proiezione di opere audiovisive anche non inedite, selezionate sulla base di una tematica o finalità specifica;
- f) «premio cinematografico ovvero audiovisivo»: una manifestazione culturale consistente nella selezione di progetti di opere cinematografiche, televisive e web e nell'assegnazione, da parte di una giuria qualificata, di riconoscimenti e premi a operatori del settore in relazione alla loro partecipazione o all'effettuazione della scrittura, produzione e diffusione di una specifica opera audiovisiva ovvero di una pluralità di opere audiovisive nel corso di più anni;
- g) «circolo di cultura cinematografica»: l'associazione senza scopo di lucro, costituita con atto pubblico o con atto privato registrato, che preveda nel proprio atto costitutivo, e svolga effettivamente, attività di promozione della cultura cinematografica attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi, pubblicazioni e iniziative di formazione del pubblico riferite particolarmente al mondo giovanile e alle istituzioni scolastiche;
- h) «associazione nazionale di cultura cinematografica»: una associazione senza scopo di lucro, costituita con atto pubblico, diffusa e operativa in non meno di cinque regioni, con attività perdurante da almeno tre anni alla quale aderiscono circoli di cultura cinematografica ed organismi ed enti specializzati;
- i) «cineteca»: un soggetto con personalità giuridica, sede legale e domicilio fiscale in Italia, caratterizzato dallo svolgere, secondo gli standard internazionali di riferimento del settore, attività di acquisizione, conservazione, catalogazione, restauro, studio, ricerca, fruizione e valorizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo e secondo le ulteriori specificazioni contenute nel decreto emanato ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della legge n. 220 del 2016;
- j) «sala d'essai»: la sala cinematografica che programma complessivamente una percentuale annua maggioritaria di film d'essai, variabile sulla base del numero di abitanti del comune e degli schermi in attività, secondo i parametri indicati nel decreto emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m), della legge n. 220 del 2016;
- k) «film d'essai ovvero film di ricerca e sperimentazione»: i film di qualità, aventi particolari requisiti culturali ed artistici idonei a favorire la conoscenza e la diffusione di realtà cinematografiche meno conosciute, nazionali ed



IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

internazionali, ovvero connotato da forme e tecniche di espressione sperimentali e linguaggi innovativi, secondo i parametri indicati nel decreto emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m), della legge n. 220 del 2016;

- l) «sala della comunità»: la sala cinematografica di cui sia proprietario o titolare di diritto reale o di godimento sull'immobile il legale rappresentante di istituzioni o enti ecclesiali o religiosi dipendenti dall'autorità ecclesiale o religiosa competente in campo nazionale e riconosciuti dallo Stato.

Articolo 3

Tipologie di attività ammesse al contributo

1. Il Ministero concede contributi, secondo le modalità previste nel presente decreto e come ulteriormente specificate in appositi bandi emanati dalla DG Cinema e audiovisivo, ove previsti, per favorire le seguenti attività e iniziative, **con particolare riferimento a quelle volte a incentivare la fruizione di contenuti cinematografici e audiovisivi in Italia e all'estero nonché la valorizzazione e la diffusione dell'identità culturale italiana attraverso il cinema e l'audiovisivo:**
 - a) sviluppo della cultura cinematografica e audiovisiva in Italia, promozione dell'internazionalizzazione del settore, promozione anche a fini turistici, l'immagine dell'Italia attraverso il cinema e l'audiovisivo;
 - b) realizzazione di festival, rassegne e premi di cui all'articolo 2, comma 2, lettere d), e) e f), aventi rilevanza nazionale ed internazionale;
 - c) attività di acquisizione, conservazione, catalogazione, restauro, studio, ricerca, e fruizione e valorizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo svolte dalle cineteche;
 - d) sostegno alla programmazione di film d'essai ovvero di ricerca e sperimentazione;
 - e) attività di diffusione della cultura cinematografica svolte dai circoli di cultura cinematografica, dalle associazioni nazionali di cultura cinematografica e dalle sale della comunità nell'ambito dell'esercizio cinematografico;
 - f) ulteriori attività finalizzate allo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo sul piano artistico, culturale, tecnico ed economico, ovvero finalizzate alla crescita, economica, civile, all'integrazione sociale e alle relazioni interculturali mediante l'utilizzo del cinema e dell'audiovisivo nonché realizzazione di indagini, studi, ricerche e valutazioni di impatto economico, industriale e occupazionale delle misure previste dalla legge n. 220 del 2016, o di supporto alle politiche pubbliche del settore cinematografico e audiovisivo.
2. Il Ministero, a valere sui fondi destinati agli interventi di cui all'articolo 27 della legge n. 220 del 2016, provvede inoltre:
 - a) alle finalità di cui all'articolo 14, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, inerente le risorse da assegnare ~~all'Istituto Luce Cinecittà srl~~ **Cinecittà S.p.A.** per la realizzazione del programma di attività e il funzionamento della società e del Museo italiano dell'audiovisivo e del cinema (MIAC);



IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

- b) alle finalità di cui all'articolo 19, comma 1-*quater*, del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, e successive modificazioni, inerente i contributi che il Ministero assegna per lo svolgimento delle attività istituzionali della Fondazione «La Biennale di Venezia» nel campo del cinema;
- c) alle finalità di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), e comma 1-*bis*, del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, e successive modificazioni, inerenti i contributi che il Ministero assegna alla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia per lo svolgimento dell'attività istituzionale;
- d) al sostegno delle attività del Museo nazionale del cinema Fondazione Maria Adriana Prolo-Archivi di fotografia, cinema ed immagine e della Fondazione Cineteca di Bologna;
- e) al potenziamento delle competenze del cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, nonché l'alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di diffusione delle immagini, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca.

Articolo 4

Dotazione finanziaria

1. Le risorse destinate ai contributi di cui al presente decreto sono individuate nel decreto di riparto di cui all'articolo 13, comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220.
2. Per il potenziamento delle competenze del cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, nonché l'alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di diffusione delle immagini, da effettuarsi secondo le modalità stabilite di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera i), della legge n. 220 del 2016 sono assegnati, per l'anno 2017, euro 12.000.000, da ripartire secondo un apposito piano adottato dal Ministro di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Per gli anni successivi, detto importo, non inferiore al 3% della dotazione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, di cui all'articolo 13 della legge n. 220 del 2016, è determinato con il decreto di cui al comma 5 del medesimo articolo 13.

CAPO II

TIPOLOGIE DI CONTRIBUTI

Articolo 5

Sviluppo della cultura cinematografica e audiovisiva e per la promozione dell'internazionalizzazione

1. La DG Cinema e audiovisivo emana annualmente uno o più bandi, nell'ambito delle risorse disponibili per l'erogazione di contributi per il sostegno delle attività e iniziative di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e f), del presente decreto, come di seguito indicate:



IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

- a) sviluppo della cultura cinematografica e audiovisiva in Italia, promozione dell'internazionalizzazione del settore, promozione, anche a fini turistici, dell'immagine dell'Italia attraverso il cinema e l'audiovisivo;
 - b) ulteriori attività finalizzate allo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo sul piano artistico, culturale, tecnico ed economico, ovvero finalizzate alla crescita, economica, civile, all'integrazione sociale e alle relazioni interculturali mediante l'utilizzo del cinema e dell'audiovisivo, nonché realizzazione di indagini, studi, ricerche e valutazioni di impatto economico, industriale e occupazionale delle misure previste dalla legge n. 220 del 2016, o di supporto alle politiche pubbliche del settore cinematografico e audiovisivo.
2. Il bando stabilisce, nei limiti di quanto previsto nel presente decreto:
- a) i soggetti beneficiari e i relativi requisiti di ammissibilità;
 - b) le modalità, i termini di presentazione delle domande, nonché la documentazione amministrativa e tecnica da allegare;
 - c) i criteri di valutazione dei progetti;
 - d) i parametri per la determinazione del contributo.
 - e) le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo;
 - f) i casi di riduzione, decadenza e revoca del contributo.
3. Ai sensi dell'articolo 27, comma 4, della legge n.220 del 2016, ~~su iniziativa del Ministro~~ possono, altresì, essere sostenuti finanziariamente progetti speciali a carattere annuale o triennale aventi le finalità previste nel presente articolo, anche svolti in accordo e collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministero dello sviluppo economico, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali o con altri soggetti pubblici e privati.
- ~~**3-bis. I progetti speciali di cui al comma 3, nell'ambito delle risorse espressamente attribuite per tale finalità con il decreto di riparto di cui all'articolo 13, comma 5, della legge n. 220 del 2016, sono selezionati dalla DG Cinema e audiovisivo, previa pubblicazione di uno o più avvisi, avvalendosi di un'apposita commissione di valutazione composta da cinque esperti di comprovata qualificazione e professionalità, nominata con decreto del Direttore generale Cinema e audiovisivo. Ai componenti della commissione di valutazione non spetta alcuna indennità, emolumento, compenso o rimborso delle spese. L'avviso, pubblicato dalla DG Cinema e audiovisivo, di regola, due volte l'anno, reca l'indicazione delle scadenze e dei criteri di valutazione dei progetti. L'elenco dei progetti selezionati e gli importi a questi attribuiti è pubblicato in una apposita sezione del sito Internet della DG Cinema e audiovisivo.**~~
- 3.-bis. I progetti di cui al comma 3, devono essere connotati da particolare rilevanza nazionale ed internazionale e da spiccata vocazione culturale e sociale nel campo cinematografico e audiovisivo e devono perseguire una o più delle seguenti finalità:**
- a) valorizzazione dei personaggi storici, degli eventi, anniversari e ricorrenze rappresentative della storia e dell'identità culturale italiana;
 - b) valorizzazione e promozione dell'immaginario italiano nel mondo, in particolare dei suoi contenuti identitari;



IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

- c) promozione del made in Italy, dell'arte e dell'architettura contemporanea, del patrimonio fotografico, delle eccellenze della moda, del design, dell'artigianato e dell'enogastronomia italiana;
- d) valorizzazione della commistione fra arte cinematografica e audiovisiva e altre espressioni dell'arte, della tecnologia, della creatività e del patrimonio storico-artistico ovvero della società civile;
- e) integrazione fra arte cinematografica e audiovisiva e tecniche della realtà virtuale, della realtà aumentata, della video arte, del cinema immersivo, nonché sviluppo delle interazioni con il linguaggio e la narrazione dei videogiochi e le implicazioni dell'intelligenza artificiale nel settore;
- f) promozione dell'internazionalizzazione del settore e, anche a fini turistici, dell'immagine dell'Italia.

3.-ter. I progetti di cui al comma 3 sono sostenuti finanziariamente a valere sulle risorse specificatamente individuate nel decreto di cui all'articolo 13, comma 5, della legge n. 220 del 2016 e sono selezionati:

- i. su iniziativa del Ministro, tramite la Direzione generale Cinema e audiovisivo, che provvede a sottoporli alla valutazione degli esperti di cui all'articolo 26, comma 2, della legge n. 220 del 2016;
- ii. all'esito di una o più procedure ad evidenza pubblica indette dalla Direzione generale Cinema e audiovisivo.

Nei limiti delle medesime risorse di cui al primo periodo, i progetti di cui al comma 3 possono, inoltre, essere realizzati, previa approvazione da parte del Ministero, dalla società Cinecittà S.p.A. e dalla Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia, che sono tenuti a rendicontare le attività e le spese sostenute. Tali spese non possono formare oggetto di rendicontazione alla Direzione generale Cinema e audiovisivo nell'ambito di altre attività o progetti realizzati dagli enti medesimi.

Articolo 6

Festival, rassegne e premi

1. La DG Cinema e audiovisivo emana annualmente uno o più bandi, nell'ambito delle risorse disponibili per l'erogazione di contributi destinati alla realizzazione di festival, rassegne e premi di cui all'articolo 2, comma 2, lettere d), e) e f), aventi rilevanza nazionale e internazionale.
2. Il bando stabilisce, nei limiti di quanto previsto nel presente decreto:
 - a) l'ammontare delle risorse destinate rispettivamente a festival, rassegne e premi
 - b) i soggetti beneficiari e i relativi requisiti di ammissibilità;
 - c) le modalità, i termini di presentazione delle domande, nonché la documentazione amministrativa, tecnica ed artistica da allegare;
 - d) i criteri di valutazione e selezione delle domande, basati sul valore artistico e culturale del progetto e sulle caratteristiche organizzative e economico-finanziarie delle manifestazioni;
 - e) le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo;
 - f) i casi di riduzione, decadenza e revoca del contributo.



IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

Articolo 7

Conservazione, restauro e fruizione del patrimonio cinematografico ed audiovisivo

1. La DG Cinema e audiovisivo emana annualmente uno o più bandi, nell'ambito delle risorse disponibili, per l'erogazione di contributi destinati alla realizzazione attività di conservazione, restauro e fruizione del patrimonio cinematografico e audiovisivo.
2. Il bando stabilisce, nei limiti di quanto previsto nel presente decreto:
 - a) i soggetti beneficiari e i relativi requisiti di ammissibilità; non rientrano fra i soggetti beneficiari gli enti di cui all'articolo 10 del presente decreto;
 - b) le modalità, i termini di presentazione delle domande, nonché la documentazione amministrativa, tecnica ed artistica da allegare;
 - c) le modalità di selezione e valutazione delle domande e i relativi criteri di valutazione basati sul valore storico, artistico e culturale del patrimonio da restaurare e delle connesse attività di valorizzazione e diffusione presso il pubblico, con priorità per le cineteche che siano membri ovvero associate alla Federazione internazionale degli archivi filmici;
 - d) le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo;
 - e) i tempi e le modalità di realizzazione dei progetti e delle attività;
 - f) i casi di riduzione, decadenza e revoca del contributo.

Articolo 8

Programmazione di film d'essai ovvero di ricerca e sperimentazione

1. La DG Cinema e audiovisivo emana annualmente un bando, nell'ambito delle risorse disponibili per l'erogazione di contributi per il sostegno alla programmazione di film d'essai ovvero di ricerca e sperimentazione realizzata dalle sale d'essai.
2. Il bando stabilisce, nei limiti di quanto previsto nel presente decreto:
 - a) i soggetti beneficiari e i relativi requisiti di ammissibilità;
 - b) le modalità, i termini di presentazione delle domande nonché la documentazione amministrativa e tecnica da allegare;
 - c) i parametri di calcolo e le modalità di attribuzione dei punteggi sulla base dei quali è quantificato il contributo;
 - d) le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo;
 - e) i casi di riduzione, decadenza e revoca del contributo.
3. Ai fini dell'ammissibilità al contributo, le sale d'essai devono comunque aver svolto una programmazione di film d'essai per almeno il 60% delle proiezioni cinematografiche effettuate su base annuale. Tale quota è ridotta al 51% per sale che hanno un solo schermo cinematografico ovvero due schermi cinematografici.
4. La DG Cinema e audiovisivo effettua controlli a campione sulla programmazione effettivamente svolta, anche attraverso acquisizione dei dati in possesso della Società Italiana degli Autori e degli Editori.



IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

Articolo 9

Diffusione della cultura cinematografica svolta dai circoli di cultura cinematografica, dalle associazioni nazionali di cultura cinematografica e dalle sale della comunità

1. La DG Cinema e audiovisivo emana annualmente uno o più bandi, nell'ambito delle risorse disponibili, per l'erogazione di contributi ad attività di diffusione della cultura cinematografica svolte dai circoli di cultura cinematografica, dalle associazioni nazionali di cultura cinematografica, di seguito, nel presente articolo: "associazioni" e dalle sale della comunità.
2. Le risorse annualmente disponibili sono ripartite tra i soggetti beneficiari secondo le seguenti percentuali:
 - a) per l'erogazione di contributi ad attività di diffusione della cultura cinematografica svolte dai circoli di cultura cinematografica: 10%.
 - b) per l'erogazione di contributi ad attività di diffusione della cultura cinematografica svolte dalle associazioni: 80%;
 - c) per l'erogazione di contributi ad attività di diffusione della cultura cinematografica svolte dalle sale della comunità: 10%;
3. Ciascun bando prevede, nei limiti di quanto previsto nel presente decreto:
 - a) i soggetti beneficiari e i relativi requisiti di ammissibilità, ivi inclusi le modalità con cui possono essere riconosciute nuove associazioni nazionali;
 - b) le modalità, i termini di presentazione delle domande nonché la documentazione amministrativa, tecnica ed artistica da allegare;
 - c) le procedure di selezione e valutazione delle domande e i relativi criteri di valutazione legati al valore storico, artistico e culturale del patrimonio da restaurare e delle connesse attività di valorizzazione e diffusione presso il pubblico;
 - d) le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo;
 - e) i tempi e le modalità di realizzazione dei progetti e delle attività;
 - f) i casi di revoca, riduzione e decadenza dal contributo, fra i quali deve essere prevista la revoca del contributo nel caso in cui il progetto presentato non sia stato realizzato con un adeguato livello di professionalità ovvero di valenza artistica e culturale.
4. Le risorse di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo, sono ulteriormente ripartite secondo le seguenti percentuali:
 - a) il 20% è assegnato per le iniziative realizzate in comune tra due o più associazioni nazionali di cultura cinematografica;
 - b) il 50% è assegnato sulla base delle attività programmate da ciascuna associazione per l'anno per il quale si richiede il contributo;
 - c) il 30% è assegnato a ciascuna delle associazioni nazionali di cultura cinematografica in relazione al numero di circoli di cultura cinematografica ad essa aderenti e attivi alla data di presentazione della domanda di contributo e alla loro distribuzione sul territorio nazionale.



IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

Articolo 10

Contributo annuale a favore degli enti di cui all'articolo 27, comma 3, della legge n. 220 del 2016

1. Il Ministero assegna un contributo annuale, nella misura stabilita dall'articolo 3, comma 2, del presente decreto, ai seguenti soggetti:
 - a) ~~Istituto Luce Cinecittà s.r.l.~~ **Cinecittà S.p.A.**, per il funzionamento della società e la realizzazione delle attività, ivi incluso il Museo italiano dell'audiovisivo e del cinema (MIAC), sulla base del programma annuale di cui all'articolo 14, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
 - b) Fondazione La Biennale di Venezia, per lo svolgimento delle attività istituzionali nel campo del cinema, con riferimento in particolare alle attività di gestione, organizzazione e promozione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, sulla base di un programma annuale presentato al Ministero entro il 30 novembre dell'anno precedente quello di realizzazione della medesima Mostra;
 - c) Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia, per lo svolgimento delle attività di alta formazione nel campo della cinematografia realizzate tramite la Scuola nazionale di cinema e la Cineteca Nazionale, sulla base di un programma annuale presentato al Ministero entro il 30 novembre dell'anno precedente quello di svolgimento delle attività;
 - d) Fondazione Cineteca di Bologna, per lo svolgimento di attività di conservazione e acquisizione archivistica e di restauro, nonché di promozione e diffusione del cinema e dell'audiovisivo, di formazione, di ricerca, di produzione editoriale, sulla base di un programma annuale presentato al Ministero entro il 30 novembre dell'anno precedente quello di svolgimento delle attività;
 - e) Fondazione Prolo - Archivi di fotografia, cinema e immagine, per lo svolgimento di attività di ricerca, acquisizione e conservazione di materiali e opere riferiti alla tecnica della fotografia, della cinematografia e dei nuovi linguaggi multimediali, nonché di promozione e diffusione del cinema e dell'audiovisivo, di studio, ricerca e documentazione, sulla base di un programma annuale presentato al Ministero entro il 30 novembre dell'anno precedente.



CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11
Pubblicità

1. Le iniziative sovvenzionate ai sensi del presente decreto devono riportare sui manifesti, locandine e qualunque altra pubblicazione o sito web riferiti all'iniziativa medesima, a pena di decadenza del beneficio, il logo del Ministero.

Articolo 12
Monitoraggio e sanzioni

1. La DG Cinema e audiovisivo, qualora, a seguito dei controlli effettuati, accerti l'indebita fruizione, anche parziale, dei contributi di cui al presente decreto, per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla legge e dal presente decreto, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
 2. La DG Cinema e audiovisivo può in ogni momento richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria al fine di verificare la rispondenza degli elementi comunicati ai requisiti di ammissibilità dei benefici previsti nel presente decreto.
 3. La DG Cinema e audiovisivo può disporre appositi controlli, sia documentali sia tramite ispezioni in loco, finalizzati alla verifica della corretta fruizione dei contributi.
 4. I soggetti beneficiari sono tenuti a comunicare tempestivamente alla DG Cinema e audiovisivo l'eventuale perdita, dei requisiti di ammissibilità ai benefici previsti dal presente decreto nonché ogni altra informazione, elemento e circostanza che possa determinare una modifica nell'importo del contributo accreditato nella posizione contabile ovvero erogato ai sensi del presente decreto.
 5. In caso di dichiarazioni mendaci o di omesse comunicazioni ai sensi del comma 4 del presente articolo o di falsa documentazione prodotta in sede di richiesta dei contributi di cui al presente decreto, oltre alla revoca del contributo concesso e alla sua intera restituzione, maggiorato di interessi e sanzioni, è disposta, ai sensi dell'articolo 37 della legge n. 220 del 2016, l'esclusione dai contributi previsti dalla medesima legge, per cinque anni, del beneficiario, nonché di ogni altra impresa o ente che comprenda soci, amministratori e legali rappresentanti di un'impresa o ente esclusa ai sensi del presente comma.
 6. Per i soggetti a cui è assegnato uno o più dei contributi previsti nel presente decreto per un importo annuo pari o superiore a euro 150.000, la DG Cinema e audiovisivo provvede a richiedere alla competente Prefettura la documentazione antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Trascorsi trenta giorni dalla predetta richiesta, sempre che siano state soddisfatte tutte le altre condizioni e tutti i requisiti previsti nel presente decreto, il contributo viene concesso sotto clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011.
- 6-bis. Per tutto il periodo di realizzazione del progetto e per i cinque anni successivi all'erogazione del saldo del contributo, ai fini della valutazione di impatto di cui all'articolo 12,



IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

comma 6, della legge n. 220 del 2016, e successive modificazioni, i soggetti beneficiari, a pena di decadenza, forniscono alla DG Cinema e audiovisivo, secondo le modalità contenute nella modulistica, specifiche informazioni e dati aggiornati relativi al progetto finanziato.

Articolo 13

Disposizioni transitorie e finali

1. In sede di prima applicazione del presente decreto:
 - a) i bandi previsti dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del presente decreto sono pubblicati entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto;
 - b) i soggetti di cui all'articolo 10 del presente decreto provvedono a inviare il programma delle attività entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo.

Roma,

IL MINISTRO